



CITTA' di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA
SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO

PEC: comune.savigliano@legalmail.it

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO "STEFANO
ALLOCCO" E DEL CAMPO SPORTIVO STESSO**

CAPITOLATO D'APPALTO

Savigliano lì 01.12.2024

Il Responsabile del Progetto
(Fissolo geom. Sergio)

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 3 CONTRIBUTO DI GESTIONE (IMPORTO A BASE DI GARA) E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 4 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO E RELATIVE STRUTTURE

Art. 6 PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Art. 7 ATTREZZATURE ED ARREDI

Art. 8 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Art. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

Art. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Art. 11 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Art. 14 CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 15 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Art. 16 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Art. 17 PENALI

Art. 18 SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Art. 19 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 20 DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 21 RESPONSABILITÀ PER CUSTODIA VALORI

Art. 22 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 23 RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE

Art. 24 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Art. 25 - CONTROVERSIE

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento in gestione dell'Impianto Sportivo sito in Savigliano, via Galimberti, distinto a N.C.T. al F° 42 p.lle 685 di mq 2.475, n. 684 di mq 10 e n. 491 di mq. 141 e parte del mappale 683 per mq 7.500. , per complessivi mq 10.126. (vedi planimetria allegata)

L'affidamento si configura come una concessione di servizi che dovrà svolgersi secondo le modalità previste dal presente capitolato.

L'impianto sportivo è un complesso o ben identificato e composto da:

n.2 campi da calcetto in erba sintetica

n.1 campo da beach volley in sabbia

n. 1 Campo da calcio a 11 in erba naturale

N. 1 Fabbricato ad uso spogliatoio – Centrale termica - WC

n. 1 fabbricato per somministrazione di alimenti e bevande

Impianto di illuminazione per i campi da calcetto ed il campo da beach volley

Impianto di illuminazione per il campo da calcio a 11

Impianto di irrigazione per il campo da calcio a 11

Verde pertinenziale

Si precisa che il concessionario potrà gestire autonomamente i campi da calcetto, il campo da beach volley ed il locale bar, per il campo di calcio a 11 ed i relativi spogliatoi dovrà provvedere alla sola manutenzione ordinaria, pulizia e custodia, potendo utilizzare gli spogliatoi per le proprie attività inerenti al calcetto o beach volley solo quando gli stessi non siano già impegnati da attività che si svolgono sul campo di calcio principale (partite, allenamenti, ecc)

Gli orari e i fruitori del campo di calcio a 11 saranno gestiti esclusivamente dal Comune di Savigliano, al concessionario spetterà il compito di rendere fruibile la struttura e provvedere alla pulizia ed al riordino al termine delle attività in esse svolte.

Le strutture date in concessione dovranno essere destinate esclusivamente ad attività sportive in particolare al gioco del calcio, del calcio a 5 e del beach volley o beach tennis, qualsiasi altro uso dovrà essere autorizzato dall'amministrazione comunale

Sono a totale carico del concessionario gli oneri relativi al funzionamento dei campi da calcetto, beach volley e bar (energia elettrica, acqua e gas), mentre gli oneri per la gestione degli spogliatoi e del campo di calcio a 11 sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 12 (dodici), con decorrenza dalla data di consegna degli impianti sportivi che avverrà contestualmente alla firma del contratto.

Alla scadenza di detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, si procederà ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/20203 con una proroga limitata ai tempi strettamente necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un massimo di 6 mesi ulteriori.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Savigliano qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

ART. 3 - CONTRIBUTO DI GESTIONE (IMPORTO A BASE DI GARA) E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il valore della concessione equivale alla somma dei valori stimati relativi all'entrata per l'intero periodo della concessione, come sintetizzato nella seguente tabella:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12
55.960	55.960	55.960	56.480	57.267	58.066	58.877	59.700	60.535	61.383	62.244	63.118

Totale per i 12 anni di durata della concessione € 705.500,00 come riportato nel Piano Economico Finanziario, I.V.A. ed oneri fiscali inclusi.

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto e del conseguente vantaggio sociale che ne deriva alla cittadinanza, nonché dell'assenza assoluta di peculiarità imprenditoriali che ne caratterizza la gestione, l'Amministrazione eroga al concessionario, a copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, un contributo ANNUO di € 4.000,00 I.V.A. ed oneri fiscali esclusi qualora dovuti, in relazione al complesso dei costi sostenibili dal concessionario per l'esecuzione delle prestazioni essenziali inerenti la gestione dell'impianti e delle strutture connesse.

L'importo a base di gara per l'affidamento del servizio per l'intero periodo contrattuale (durata di anni 12) è fissato in complessivi € 48.000,00 netti, esclusa eventuale I.V.A se dovuta.

Il pagamento del contributo di gestione annuo dovuto, determinato dall'offerta economica del concessionario avverrà in unica rate annuale posticipata (30 Dicembre), entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura del concessionario, previa attestazione di regolare espletamento del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva la verifica dei versamenti contributivi previdenziali assicurativi obbligatori.

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Savigliano "codice univoco ufficio: UFJ94L" e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ART. 4 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

L'uso dell'impianto relativo ai campi da calcetto e beach volley è concesso a pagamento delle seguenti tariffe massime:

Tipologia uso impianto	Costo orario
Campo Calcetto diurno (senza illuminazione)	€. 60,00
Campo Calcetto serale (con illuminazione)	€. 70,00
Campo beach-volley diurno (senza illuminazione)	€. 20,00
Campo beach-volley serale (con illuminazione)	€. 23,00

A partire dal secondo anno le tariffe potranno essere adeguate sulla base dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Istat).

L'amministrazione comunale si riserva, a titolo gratuito, l'uso dell'impianto sportivo relativamente ai campi da calcetto e beach volley per un massimo di gg 4 per manifestazioni organizzate direttamente o autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ART. 5 PROPRIETA' DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

L'impianto sportivo è interamente di proprietà Comunale comprensivo degli arredi (ad esclusione di quelle del locale Bar) e delle attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale. Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.

E' possibile effettuare all'impianto migliorie ed interventi di manutenzione straordinaria dandone comunicazione al Comune di Savigliano, con un preavviso di 60 giorni, esonerando l'Ente da ogni responsabilità civile o penale per danni fatti a persone, cose o animali.

L'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non dà titolo a richieste di rimborso da parte del concessionario.

Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

Il Comune di Savigliano è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

ART. 6 - PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Con la firma del contratto, il concessionario assume la gestione dell'impianto sportivo in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario che lo prende in consegna.

All'atto di consegna dell'impianto sportivo da parte del servizio Sport, con l'assistenza di un tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti. Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e gli arredi, nonché delle eventuali principali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il concessionario.

Il verbale di consistenza dell'impianto sportivo viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche, previ accordi con l'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza della concessione, il concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, ha il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi ed attrezzature di proprietà Comunale funzionanti ed in buono stato di manutenzione, fatto salvo il deperimento d'uso; l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del concessionario. Verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente paragrafo, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario, con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 19 ed il Comune appaltante non procederà allo svincolo della cauzione stessa sino alla definizione delle pendenze risarcitorie. Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

Per eventuali migliorie e/o addizioni apportate dal concessionario nessun indennizzo e a nessun titolo sarà a questi dovuto.

ART. 7 ATTREZZATURE ED ARREDI

Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Savigliano potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione Comunale.

In particolare gli arredi e le attrezzature del locale Bar saranno a carico del concessionario.

Tutte le attrezzature necessarie per il normale svolgimento delle attività manutentive (rasaerba, lavapavimenti, ecc) dovranno essere di proprietà o possesso del concessionario, dovranno essere conformi alle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso, dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni.

Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, per tutte le utenze, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa.

Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'Impianto; deve, altresì, provvedere all'apertura, chiusura, vigilanza dell'impianto, nonché alla manutenzione del verde.

L'orario minimo di apertura dell'impianto sportivo dovrà essere il seguente:

Giorno	orario
Lunedì	
Martedì	14,30-23,00
Mercoledì	14,30-23,00
Giovedì	14,30-23,00
Venerdì	14,30-23,00
Sabato	13,30 – 19,00
Domenica	13,30 – 19,00

L'attività serale dovrà comunque terminare entro le ore 23,00 per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il concessionario dovrà oltre al sopra riportato orario, garantire l'apertura per tutte le manifestazioni che verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale- Ufficio Sport e che non sono comprese nella sopra riportata tabella.

ART. 9 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Savigliano, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.

Inoltre dovrà:

prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani, agli anziani, ai portatori di handicap, atte a sviluppare lo sport di massa in accordo con l'Amministrazione Comunale;

consentire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate da Comune di Savigliano o da parte di privati;

favorire l'uso delle strutture da parte delle società sportive operanti nella città sulla base delle richieste pervenute per attività non in concorrenza con quelle esistenti, dietro pagamento del corrispettivo di affitto previsto, così da garantire un ampio pluralismo associativo;

rispettare le prescrizioni impartite dalla Commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

L'Amministrazione Comunale autorizzerà e coordinerà l'uso degli impianti e l'orario di concessione, organizzare attività ginnico-sportive di società, club ed agonistiche, nonché altre attività non sportive di calendario, ad esclusione dei campi da calcetto e beach volley che saranno gestiti direttamente dal concessionario, fatto salvo per manifestazioni di carattere straordinario e continuativo (campionati, tornei, ecc) che dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amm.ne Comunale

ART. 10 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' vietata la cessione del contratto pena la sua risoluzione.

Il Concessionario non può sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture senza il consenso scritto del Comune.

E' data la facoltà al soggetto concessionario, sulla base di quanto eventualmente indicato in sede di offerta e previa comunicazione all'Amministrazione, di sub concedere, per un periodo pari alla durata della concessione, la gestione del punto di ristoro.

Il concessionario e l'eventuale sub concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto servizio. Prima dell'attivazione della sub concessione, il soggetto concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'attivazione della sub concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche previa verifica nei confronti del sub concessionario dei requisiti di legge.

La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all'Amministrazione.

È consentito, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 il subappalto per le attività previste ai sensi di legge. Eventuali affidamenti del servizio in subappalto, sulla base di quanto eventualmente indicato in sede di offerta sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni da parte del RUP.

ART. 11 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza dei presenti obblighi:

a) garantire la gestione del servizio di un punto di ristoro (bar), integrandone l'allestimento secondo criteri di efficacia ed efficienza. Il concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: nel caso in cui non lo fosse al momento della partecipazione alla gara dovrà necessariamente acquisirli prima dell'inizio dell'attività. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. I prezzi di vendita al pubblico delle bevande ed altri generi alimentari non dovranno essere superiori a quelli consigliati dalla locale Confcommercio o da quella di Cuneo. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti;

- b) garantire la pulizia giornaliera di tutti i locali e periodica delle zone a verde pertinenziali e la valorizzazione della stessa area con modalità non contrastanti con l'uso degli spazi coperti;
 - c) dotarsi dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate;
 - d) garantire l'apertura al pubblico per almeno 340 giorni all'anno;
 - e) sostenere tutte le spese inerenti alla gestione del complesso relativo ai campi da calcetto e beach-volley, comprese quelle relative alla manutenzione del campo da calcio a undici nonché di tutto il verde delle zone pertinenziali;
 - f) garantire la custodia e la gestione dell'impianto sportivo con la presenza di personale in numero sufficiente a garantire le attività da svolgere;
 - g) garantire la manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti tecnologici e di quello termico;
 - h) effettuare la pulizia degli ambienti e dell'area esterna;
 - i) effettuare la manutenzione ordinaria come di seguito meglio specificato, la quale comprende l'insieme di tutti gli interventi da attuare con continuità temporale, al fine di conservare l'impianto nelle condizioni migliori e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti ed il decoro dell'impianto sportivo;
 - j) mantenere le strutture ad esso affidate in perfetto stato di conservazione ed efficienza: dovrà pertanto essere stilato un apposito verbale di consegna in contraddittorio, con relativa documentazione fotografica, contenente, oltre all'elenco di arredi ed attrezzature, indicazioni particolareggiate sullo stato dello stadio comunale;
 - k) controllare i consumi energetici con la diligenza del buon padre di famiglia;
- I) il concessionario dovrà esser l'unico possessore di chiavi dell'impianto, con esclusione dell'Amministrazione Comunale o chi da essa delegato, e non dovrà assolutamente consegnare le stesse a società o terzi che ne faranno richiesta;
- m) qualora in caso di verifica venga riscontrato il mancato rispetto di quanto sopra si provvederà d'ufficio alla sostituzione di tutte le serrature dell'impianto sportivo e le spese sostenute, compresa la mano d'opera, verranno addebitate al concessionario.

A - CAMPI DA GIOCO, AREE VERDI

Per quanto riguarda specificatamente il campo da calcio a 11, il concessionario dovrà:

- a. curare che tutte le aree destinate a campo calcio, compresi tutti gli spazi interni ed esterni alle recinzioni in reti metalliche così come descritti all'art. 1, e all'immobile ivi esistente ad uso spogliatoi, infermeria e biglietteria, nonché le varie batterie di servizi igienici e locali deposito attrezzi, siano costantemente mantenuti puliti ed in ordine; il concessionario è inoltre obbligato ad effettuare le pulizie ed i riordini più volte, a seconda delle richieste regolarmente autorizzate, ed ogni volta all'occorrenza;
- b. curare tempestivamente la disotturazione, disinfezione e la perfetta, continua pulizia dei gabinetti, orinatoi e docce. Nei locali spogliatoi e servizi igienici è d'obbligo una disinfezione radicale e totale almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti;
- c. tenere a tappeto erboso, tipo prato sempre ben falciato, le aree non utilizzate per attività sportive;
- d. notificare all'Ufficio Tecnico Comunale, tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti ed inconvenienti di carattere straordinario. Incombe, inoltre, al concessionario l'obbligo di segnalare il nominativo dei frequentatori degli impianti sportivi i quali, per loro colpa, abbiano cagionato guasti o rotture degli impianti;
- e. al momento di utilizzo dell'impianto comunale (spogliatoi, campo calcio) da parte di società sportive o privati, verificare con un dirigente della società od un responsabile del gruppo, l'efficienza delle strutture che verranno utilizzate e la stessa cosa dovrà essere fatta al momento dell'uscita dagli impianti al fine di verificare eventuali danni arrecati alle strutture pubbliche;

f. riportare quanto sopra su apposito registro sottoscritto dal custode e dai responsabile della società per presa d'atto con indicazione degli eventuali danni arrecati; una copia del verbale dovrà essere consegnata alla società, una copia al settore LL.PP. che provvederà alla richiesta del danno ed una copia dovrà essere tenuta nell'apposito registro depositato presso l'impianto sportivo.

Qualora il concessionario non provveda a quanto sopra eventuali danni saranno a lui addebitati.

g) provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione campo calcio per il periodo limitato all'uso degli stessi e senza mantenere le luci accese per motivi futili

h) le linee di delimitazione dei campi di gioco dovranno essere imbiancate ogni qualvolta è necessario, ed anche più volte al giorno, mediante impiego di macchina traccialinee manuale a vernice speciale (tutto il suddetto materiale — vernice - e attrezzature — macchinetta traccialinee - rimangono a carico del concessionario).

i) all'inizio ed alla fine di ogni partita di calcio o allenamento, le reti e le attrezzature varie dovranno essere prima messe in servizio e poi ritirate negli appositi locali.

Per quanto riguarda specificatamente le aree verdi ed il tappeto erboso dei campi da calcio, il concessionario dovrà:

a) Il concessionario è tenuto a rimuovere e portare alla discarica pubblica eventuali rami cadenti o pericolosi a seguito di piogge, nevicate e temporali.

b) Il concessionario deve inoltre curare la spazzatura e lo sgombero della neve per dare accesso dalle strade pubbliche agli spogliatoi.

c) Il concessionario dovrà provvedere alla cimatura con apposite macchine tosatrici, di sua proprietà, dell'erba del rettangolo di gioco ed inoltre tagliare con falciatrice, almeno due volte al mese, tutti gli altri spazi erbosi interni ed esterni alle recinzioni perimetrali in muratura e in reti metalliche così come descritti all'art. 1. L'erba tagliata resterà di proprietà del concessionario che ne potrà disporre a sua discrezione purché venga trasportata fuori dagli impianti sportivi entro giorni 3 dal taglio.

d) In cura e taglio particolare va tenuta l'erba che cresce lungo le recinzioni di cui sopra onde queste siano sempre pulite, ecc.

e) Il concessionario deve curare che le recinzioni in reti metalliche siano sempre in ordine ed intervenire per la loro sistemazione dovuta ad ordinaria manutenzione.

f) I tappeti erbosi del campo di calcio dovranno essere mantenuti con perizia e cura. Dovranno essere opportunamente annaffiati, concimati e tosati in modo che essi risultino sempre in perfetta efficienza; i tratti soggetti a maggiori usura dovranno, inoltre, essere sostituiti. Durante le partite di campionato il tappeto erboso del rettangolo di gioco dovrà avere un'altezza massima di mm. 30

g) Nei periodi stagionalmente opportuni e compatibilmente con le attività sportive si dovrà provvedere al riempimento delle buche con terra vegetale, alla semina dell'erba e, se il caso, alla sostituzione della cotica e successiva adeguata e ripetuta annaffiatura fino all'attecchimento.

h) La tosatura dovrà compiersi anche per gli altri spazi verdi circostanti descritti all'arti. Ai termine di ogni partita, e comunque entro le 24 ore successive, i campi di gioco dovranno avere la cotica risistemata da eventuali abrasioni, ecc., e se il caso anche nell'intervallo tra un tempo e l'altro delle gare aggiungendo terra, sabbia, trucioli o segatura a seconda dei casi e della stagione.

i) per quanto riguarda i campi da calcio a 5 il concessionario dovrà provvedere regolarmente alla pulizia del fondo ed annualmente alla manutenzione dell'erba sintetica mediante erpicatura, decompattazione, intasamento, distribuzione intaso, spazzolatura e pulizia finale.

l) per il campo da beach volley si dovrà provvedere alla fresatura mensile del fondo sabbioso, con sua eventuale integrazione annua, per garantire sempre un buon strato di sabbia

B LOCALI SPOGLIATOI

Il concessionario dovrà provvedere a:

- 1) scopatura mediante impiego spazzoloni assorbenti o con altro sistema riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, di tutti i locali ogni volta che gli stessi vengono utilizzati;
- 2) raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
- 3) spolveratura giornaliera dei mobili, degli arredi e degli infissi;
- 4) lavaggio e la disinfezione e sanificazione dei gabinetti giornaliera, nonché la fornitura di carta igienica e di sapone e degli asciugamani con carta a perdere quando occorre;
- 5) pulizia mensile dei vetri, delle finestre, dei lampadari e delle porte e la lucidatura delle maniglie;
- 6) ripulitura semestrale delle pareti, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;
- 7) disotturazione tempestiva, disinfezione e la perfetta continua pulizia dei gabinetti, orinatoi, docce, spogliatoi e vasche lavaggio scarpe;

Sono a totale carico del concessionario i materiali di consumo, preferibilmente ecologici, quali detersivi, cera, carta igienica, asciugamani di carta, disinfettanti per i servizi igienici e le docce, nonché le attrezzature dettate dalla tecnica moderna, necessari per l'espletamento totale del servizio.

Si precisa che i prodotti per l'igienizzazione e la pulizia adottati dovranno essere conformi a quanto previsto al capitolo 6 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20.06.2012 Serie Generale 142

Sono inoltre a carico del concessionario tutti i mezzi d'opera adeguati alle varie necessità, occorrenti per l'esecuzione dei lavori previsti nel presente capitolato (lavapavimenti, tagliaerba per i rettangoli di gioco e altre aree verdi, taglia siepi, soffioni, ecc., compreso sementi arboree, concimi, carburanti per funzionamento mezzi, ecc.).

Il concessionario ha inoltre l'onere di mantenere costantemente funzionanti i propri macchinari e in caso di rotture degli stessi dovrà provvedere alla loro sostituzione.

ART. 12 ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare e a far osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc, in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza e fruibilità. Sarà tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili e immobili.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente e non oltre 5 giorni all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi tra le parti volta per volta;
4. Per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, la Concessionaria è tenuta a richiedere se dovute tutte le autorizzazioni amministrative;
5. Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996, oltre alle prescrizioni della C.T.C.V.L.P.S. — VV.F. e A. USL.
6. Dovrà, in particolare, ottemperare a quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 relativamente all'art. 19 (gestione della sicurezza).
7. Con l'assunzione delle responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e della gestione degli impianti, assume gli oneri previsti dalla legge relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche

degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio.

8. Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione facendo riferimento alle norme CEI, nonché alla legge n. 37/2008.
9. Il concessionario si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
10. Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
11. Le manutenzioni poste in essere dal concessionario dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme C.E.I., UNI-CIG, di prevenzione incendi, oltre che delle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
12. Il concessionario dovrà rendersi reperibile h24 per 365 giorni all'anno per rendere accessibile l'impianto anche per eventuali emergenze

ART. 13 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CAPO AL CONCESSIONARIO

Relativamente all'area destinata ai campi da calcetto, entro 1 anno dalla stipula della concessione il concessionario si impegna ad eseguire a proprie spese un intervento di manutenzione straordinaria con la sostituzione del manto in erba artificiale esistente, con altro di prestazioni pari o superiori a quello esistente. L'opera dovrà essere data completa e funzionale comprensiva di tutte le operazioni accessorie e propedeutiche alla sua realizzazione, e conforme alle disposizioni di legge e regolamentari per l'espletamento di attività di calcio a 5.

Il progetto d'intervento dovrà essere allegato all'offerta tecnica con l'indicazione delle lavorazioni che verranno eseguite e le tipologie di materiali che verranno usati.

A garanzia della realizzazione di quanto qui indicato il concessionario è tenuto a versare deposito cauzionale come indicato al successivo art. 20.

Al termine della concessione nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale al concessionario per l'intervento sopraindicato che automaticamente verrà acquisito al patrimonio comunale.

Art. 14 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

Ai fini di assicurare al Comune di Savigliano la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, il concessionario dovrà permettere e agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari ed appositi incaricati del Comune che saranno effettuate con cadenza trimestrale.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare interventi manutentivi, così come previsto dall'art. 9, l'Amministrazione Comunale potrà imporre prescrizioni scritte con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora il concessionario non provveda nei tempi assegnati, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione in danno previa diffida al concessionario inadempiente ed incamererà la garanzia prestata in misura corrispondente.

Il concessionario ha l'obbligo, nel rispetto della normativa vigente, di presentare annualmente agli Uffici competenti del Comune una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale del complesso. Nella stessa dovranno essere indicate le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti, oltre alla attestazione dell'osservanza.- dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza. Dovrà altresì essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti.

Il concessionario dovrà inoltre fornire al Comune una relazione annuale sull'andamento delle attività che si sono svolte nell'impianto ed in particolare dovrà fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Settore Lavori Pubblici Comunale e il concessionario dovrà uniformarsi alle prescrizioni che detto ufficio impartirà per la migliore esecuzione del servizio.

Art. 15 – PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario organizzerà il personale a sua cura e spese formando la manodopera necessaria. Dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro, Il concessionario è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme di cui sopra anche nei confronti dei dipendenti degli eventuali subappaltatori.

Un addetto al servizio dovrà prendere eventuali ordini dal Settore LL.PP. comunale circa l'andamento dei lavori e della gestione, relativi al campo da calcio, e dovrà essere sempre reperibile per ogni eventuale comunicazione che dovrà essere impartita dal Settore LL.PP.

Il concessionario prima dell'inizio del servizio dovrà comunicare al Comune un recapito telefonico reperibile 24 H per eventuali comunicazioni urgenti.

Il concessionario si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente capitolato.

La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra il Concessionario e il Comune. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per il Concessionario.

Art. 16 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, al consumo della luce e dell'acqua relativa al campo da calcio a undici e i costi di gestione dei locali spogliatoi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il concessionario. Qualora il concessionario richieda l'effettuazione dei lavori fuori dei normali orari di lavoro delle ditte o comunque richieda modalità d'intervento particolarmente onerose per soddisfare proprie esigenze, dovrà concorrere alle spese nei limiti delle maggiorazioni conseguenti alle proprie richieste.

Art. 17 - PENALI

Qualora nei periodi di apertura programmati il complesso risultasse inagibile, anche parzialmente, per qualsiasi causa imputabile al concessionario, fatti salvi i casi di forza maggiore, verrà applicata una penale giornaliera di :

- per il campo di calcio: € 300,00 (euro trecento/00)
- per campo di calcetto: €. 200,00 (euro duecento/00)

Qualora non fossero effettuati gli interventi previsti dagli artt. 8,9,11, sarà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione da parte del Comune.

Eventuali sanzioni comminate da Federazioni sportive, al Comune o alle società sportive autorizzate all'uso dell'impianto, per cause imputabili al concessionario dovranno da questi essere interamente rimborsate, in caso contrario le somme dovute saranno incamerate dalla cauzione definitiva.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Art. 18 — SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA

1. l'appaltatore è tenuto ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti ed anche nei confronti dei soci, se trattasi di cooperativa, e a garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.
2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità anche in merito ad eventuali controversie derivanti e conseguenti al rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice e i propri dipendenti.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e della sicurezza.
4. Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

ART. 19 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della concessione

Il Concessionario è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi dall'esercizio dell'attività autorizzata a persone (partecipanti e/o a terzi), con il massimale minimo di € 2.000.000,00;

Con le medesime tempistiche il concessionario è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per un massimale di € 2.000.000,00,

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non risponde, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso degli oggetti di proprietà e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

ART.20 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di tutti gli impegni che si assume con la concessione il concessionario dovrà prestare al Comune deposito cauzionale di importo pari a 80.000, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito o compagnia-assicurativa, che preveda la possibilità della immediata escussione, a semplice richiesta scritta del Comune e senza possibilità di sollevare eccezione alcuna. La cauzione non potrà mai essere compensata con il canone di concessione.

Al termine dei lavori di rifacimento dei campi da calcetto, a seguito di accettazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, il deposito cauzionale potrà essere ridotto a € 30.000,00

ART. 21. RESPONSABILITA' PER CUSTODIA VALORI

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso degli oggetti di proprietà e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 22 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della presente concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione alla Concessionaria con un anticipo di almeno 30 giorni.

La sospensione è prevista, inoltre, quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune alla Concessionaria, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 23 - RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Oltre a quanto previsto dagli artt, 1453 e 1455 cod. civ. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva le seguenti fattispecie:

- morosità nei pagamenti del canone d'uso stabilito
- Mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- Interruzione o abbandono non motivati del servizio;
- Utilizzo delle strutture per finalità divergenti dall'oggetto della concessione;
- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente disciplinare;
- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare;
- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale degli incaricati del concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà comunale e di terzi;
- inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
- perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento in concessione;
- interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;

- altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative o regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previsti nel capitolato; - sopravvenute cause artt. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023.

Nelle ipotesi citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

L'applicazione di tre penali come descritte all'art. 17 sono da considerarsi gravi e reiterate inadempienze e saranno causa di automatica risoluzione del contratto

ART. 24 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico della concessionaria.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del tribunale di Cuneo.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, il concessionario è responsabile del trattamento, secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs . n. 101/2018. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure e gli accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando il Comune da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato. Il concessionario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso e non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune entro il termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza contrattuale.

Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.

Il concessionario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti del comune e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l'espletamento dei servizi.